

AGEVOLAZIONI | Slide webinar “Legge di Bilancio 2022. Le misure fiscali per le imprese”

scritto da Marcella Villano | Marzo 8, 2022

Pubblichiamo le slide proiettate dai relatori del webinar *“Legge di Bilancio 2022. Le principali misure fiscali per le imprese”*, svoltosi lo scorso 2 marzo.

Durante i lavori sono state esaminate le misure a sostegno degli investimenti innovativi (R&S, 4.0, Patent box), le novità in materia di Irpef e Irap, gli interventi su rivalutazione e ammortamenti, le misure a sostegno dell'edilizia, il credito d'imposta investimenti Mezzogiorno e ZES, nonché forniti cenni agli altri interventi su IVA e liquidità.

[Slide Legge di Bilancio_2 marzo](#)

LAVORO | Cassa integrazione settore tessile: riapertura termini per trasmissione domande per il periodo 1°

ottobre / 31 dicembre 2021- messaggio INPS n. 1060/2022

scritto da Francesco Cotini | Marzo 8, 2022

Come noto, l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (di seguito, anche "decreto Fiscale"), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha previsto un ulteriore periodo massimo di 9 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili per interruzioni o riduzioni dell'attività produttiva **nel periodo collocato tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.**

L'INPS ha fornito le prime indicazioni operative con la circolare n. 183 del 10 dicembre 2021 ([cfr. nostra informativa del 13/12/2021](#)), con la quale tra l'altro è stato chiarito che potevano richiedere il periodo di cassa integrazione ordinaria di tipo emergenziale previsto dal decreto Fiscale, solamente i datori di lavoro che risultavano già autorizzati, in tutto o in parte, al precedente trattamento introdotto dall'articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (di seguito, anche decreto Sostegni-bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, a prescindere dalla durata di quest'ultimo.

La lettura della disposizione ha generato dubbi interpretativi, poi chiariti dalla circolare n. 183/2021, tali da indurre i datori di lavoro appartenenti ai settori merceologici interessati a presentare, nelle more della pubblicazione della suddetta circolare, domanda di accesso ai trattamenti utilizzando una causale errata.

Al fine, quindi, di consentire ai suddetti datori di lavoro di

accedere, in luogo delle tutele connesse alla cassa integrazione di tipo emergenziale, al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) secondo la disciplina di cui al D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, per i medesimi periodi dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, i cui termini di invio delle istanze sono già trascorsi, con il messaggio n. 1060/2022, in allegato, l'Istituto fornisce importanti istruzioni operative.

Datori di lavoro che possono trasmettere domanda di cassa integrazione ordinaria

La possibilità di richiedere un periodo di trattamenti di cassa integrazione ordinaria ex D.Lgs. 148/2015 è riservata esclusivamente ai datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili che, avendo proposto domanda di accesso al trattamento di cassa integrazione di tipo emergenziale di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 146/2021, ne sono stati esclusi in quanto non autorizzati, in tutto o in parte, al precedente trattamento introdotto dall'articolo 50-bis, comma 2, del decreto Sostegni-bis. Le domande respinte devono essere state presentate anteriormente alla data di pubblicazione della circolare n. 183/2021 (10 dicembre 2021).

Caratteristiche degli interventi e disciplina di riferimento

L'INPS precisa che alle richieste di cassa integrazione ordinaria (CIGO) di cui trattasi si applica la disciplina ordinaria dettata in materia dal D.lgs n. 148/2015. Stante il periodo interessato, detta disciplina rimane ancorata alle disposizioni antecedenti al riordino della materia attuato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato e integrato dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

Trovano pertanto applicazione tutte le regole che hanno governato, fino al 31 dicembre 2021, l'accesso ai trattamenti ordinari di integrazione salariale come, a titolo di esempio:

l'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro dei lavoratori ricompresi nelle domande, l'incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi e singoli dei trattamenti, l'obbligo a carico delle aziende richiedenti di produrre una relazione tecnica dettagliata che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione della prestazione, l'obbligo di comprovare le difficoltà finanziarie in caso di richiesta di pagamento diretto, nonché l'obbligo del versamento del contributo addizionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del D.lgs n. 148/2015.

Riguardo alla causale, non sarà ritenuta ammissibile quella connessa agli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE).

Riguardo poi gli aspetti connessi alla verifica del rispetto delle disposizioni in materia di informazione e consultazione sindacale ex art. 14 del D.lgs n. 148/2015, l'Istituto precisa che sarà considerata utile l'informativa resa in relazione all'istanza respinta. In assenza di tale informativa, si richiamano le indicazioni fornite con il messaggio n. 606 dell'8 febbraio 2022 ([cfr. nostra informativa del 9/02/2022](#)).

In merito alle modalità di pagamento, si ribadisce l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del D.lgs n. 148/2015.

Termini di trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria

Le istanze di cassa integrazione ordinaria relative a sospensioni/riduzioni di attività da parte dei datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili disciplinate con il messaggio in oggetto **dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 31 marzo 2022.**

In caso di invio successivo, troveranno applicazione le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell'articolo 15 del

D.lgs n. 148/2015. L'Istituto ricorda infine che gli importi corrisposti ai dipendenti, per una somma equivalente all'integrazione salariale non percepita, costituiscono imponibile contributivo.

[Messag. INPS 1060_2022](#)

INTERNAZIONALIZZAZIONE | Nota riassuntiva aggiornata sanzioni Russia- Ucraina_7marzo 2022

scritto da Monica De Carluccio | Marzo 8, 2022

E' disponibile, in allegato, una **nota, aggiornata al 7 marzo, che ricompone il quadro sanzionatorio finora delineato in relazione al conflitto russo-ucraino.**

Il documento tiene in considerazione i più recenti sviluppi che hanno visto la Federazione Russa varare una serie di contromisure economiche.

[Nota Riassuntiva Sanzioni crisi Ucraina-Russia 7 marzo 2022](#)

CREDITO | CRISI RUSSIA-UCRAINA

Soluzioni finanziarie di Intesa Sanpaolo per le imprese colpite dagli effetti del conflitto russo-ucraino e dall'aumento dei costi dell'energia

scritto da Marcella Villano | Marzo 8, 2022

Intesa Sanpaolo, a seguito delle sollecitazioni di Piccola Industria Confindustria e nell'ambito della collaborazione con Confindustria, ha messo a punto **delle soluzioni finanziarie volte a sostenere le PMI colpite dagli effetti del conflitto russo-ucraino e dall'aumento dei costi dell'energia.**

Gli interventi, descritti nelle schede allegate, prevedono:

- **un finanziamento a 18 mesi destinato alle PMI per far fronte al rincaro dei costi energetici.** Lo strumento consente di coprire l'importo di 6 mesi di bollette con altrettanti mesi di preammortamento;
- **un finanziamento a 18 mesi per le esigenze di circolante delle PMI esportatrici;**
- **la possibilità di sospendere fino a 24 mesi (36 per le imprese cerealicole) la quota capitale delle rate dei finanziamenti concessi alle PMI.** Ai fini di tale sospensione sarà comunque necessaria una valutazione da parte della banca delle singole richieste da effettuare sulla base delle vigenti regole bancarie europee.

Sempre con l'obiettivo di assicurare la liquidità necessaria alle imprese per mitigare gli effetti conseguenti agli aumenti

dei prezzi dell'energia, ricordiamo le misure previste dal DL 1° marzo 2022, n.17, di cui abbiamo dato notizia con new specifica. In particolare, il provvedimento prevede che:

- “Garanzia Italia” di SACE possa prestare, fino al 30 giugno 2022, garanzie alle condizioni attualmente previste dal DL Liquidità. Ciò riguarda anche le condizioni di favore previste per le mid cap;
- l'accesso al Fondo di Garanzia per le PMI rimanga gratuito fino al 30 giugno 2022 (invece che fino al 30 marzo).

[Interventi PMI crisi Russia – Ucraina](#)

SCARICA LA SELEZIONE COMPLETA DEGLI ARTICOLI

scritto da Fabiana Capasso | Marzo 8, 2022



https://www.confindustria.sa.it/selezione-articoli_08_03_2022/

Laura Caputo: “Lotta alla discriminazione, incominciamo

dalle scuole”

scritto da Fabiana Capasso | Marzo 8, 2022

[articoli_08_03_2022_1](#)

La trasformazione digitale delle imprese salernitane

scritto da Fabiana Capasso | Marzo 8, 2022

[articoli_08_03_2022_5](#)

Crescono le aziende femminili tecniche, scientifiche, finanziarie

scritto da Fabiana Capasso | Marzo 8, 2022

[articoli_08_03_2022_6](#)

Progetti Pnrr, Ance Aies in

trincea

scritto da Fabiana Capasso | Marzo 8, 2022

[articoli_08_03_2022_8](#)

Commercialisti, c'è il Consiglio

scritto da Fabiana Capasso | Marzo 8, 2022

[articoli_08_03_2022_9](#)